

Schema di concessione per l'affidamento, con tutte le relative aree verdi e pertinenze circostanti, dell'impianto sportivo - piscina comunale sito in Loc. S. Martino.

Art. 1 Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento, con tutte le relative aree verdi e pertinenze circostanti, dell'impianto sportivo - piscina comunale sito in Loc. S. Martino così costituito:
 - n.2 vasche, una per bambini e una per adulti;
 - una struttura in muratura adibita a spogliatoi, magazzini, servizi igienici e infermeria al primo piano e a vano tecnico, deposito e alloggiamento vasca di compenso al piano interrato;
 - un campo da beach volley;
 - n. 2 campi da tennis;
 - una struttura da adibire a bar ristoro;
 - un pozzo idrico;
2. La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione relativa, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto, del tennis, del beach volley e delle altre discipline praticabili nelle strutture comunali.
3. Il Concessionario accetta l'impianto nello stato di fatto in cui si trova e si assume ogni onere e responsabilità riguardo a permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento degli impianti.
5. La gestione degli impianti sportivi oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e per nessuna ragione potrà essere sospesa od abbandonata.

Art. 2 Durata della concessione

1. La concessione ha la durata di 5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, ad esito positivo della gestione, l'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può prorogare la durata della concessione per ulteriori tre anni, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito del contratto.
2. La consegna dell'impianto dovrà essere fatta constare con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
3. Nel verbale di consegna sarà altresì descritta la consistenza delle attrezzature in dotazione all'impianto.
4. Alla scadenza della concessione, a riscontro dell'inventario precedente, sarà redatto un verbale di riconsegna dell'impianto, con le stesse modalità.
5. Qualora fossero riscontrate, rispetto al precedente verbale di consegna, difformità, anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il concessionario sarà tenuto al ripristino o al risarcimento del danno.
- 6 La gestione della struttura sportiva e le connesse responsabilità, ivi comprese la vigilanza e la custodia dell'impianto, attribuite al soggetto gestore, si intendono assunte in via continuativa, per tutto il periodo di vigenza dell'affidamento, indipendentemente da un

eventuale periodo stagionale di mancato funzionamento della struttura medesima.

Art. 3

Oneri a carico del comune

1. Sono a carico del Comune di Otricoli gli oneri di manutenzione straordinaria così come definiti per legge.

Art. 4

Calendario di utilizzo e orari

1. La piscina comunale dovrà avere un orario minimo di apertura di 8 ore giornaliere, per il periodo dal 20 giugno al 31 agosto di ogni anno.

2. Il concessionario dovrà garantire un uso pluralistico degli impianti sportivi, pertanto il concessionario dovrà concedere l'uso delle strutture ad associazioni e società aventi finalità di promozione giovanile, nonché al Comune qualora organizzati attività ludico-ricreative, nonché sportive.

Art. 5

Oneri a carico del concessionario

1. Sono a totale carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) direzione delle attività sportive e ricreative che si svolgono nell'impianto e relativi compiti di ufficio e segreteria;
- b) documentare al Comune, con apposite relazioni annuali, la gestione sotto il profilo tecnico, statistico ed economico, evidenziando in particolare gli elementi che fossero richiesti specificatamente dal Comune;
- c) effettuare controlli interni costanti per la verifica del corretto funzionamento del complesso e la corretta gestione igienico-sanitaria, comprese le analisi per la verifica della conformità delle acque da eseguirsi a cura del responsabile dell'Impianto;
- d) vigilanza e custodia dell'impianto;
- e) assicurare il regolare funzionamento tecnico dell'impianto garantendo agli utenti, sia di ambito sportivo che di ambito sociale, i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari;
- f) effettuare controlli e verifiche in relazione all'approvvigionamento di tutti i combustibili, prodotti e materiali di consumo, comunque necessari al funzionamento e gestione dell'impianto;
- g) vigilanza, controlli ed assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti, degli addetti e del pubblico;
- h) rispondere per i danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose (ricomprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che entrano nell'impianto a qualsiasi titolo), provvedendo a mantenere coperti di assicurazione della responsabilità civile i terzi per danni ed infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza all'attività dell'impianto all'interno dell'immobile o nel suo ambito e pertinenza, con massimali di polizza non inferiori a:

- € 1.500.000,00 per ogni sinistro, ivi incluso incendio;

- € 1.500.000,00 per danni a persone;

- € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali.

La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi alle attività oggetto della concessione, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Otricoli. Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del contratto. La mancata sottoscrizione delle polizze avrà quale conseguenza la revoca dell'aggiudicazione.

- i) consentire l'accesso a dipendenti, agenti e tecnici incaricati del Comune, nonché ad altri Enti ed organismi preposti in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto sportivo.
- j) pulizia e sanificazione di tutti i vani e locali accessori interni ed esterni;
- k) manutenzione degli impianti tecnologici;
- l) manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture compreso il pozzo idrico di cui dovrà essere assicurato il regolare funzionamento e monitoraggio.
- m) eventuali interventi straordinari dell'impianto e delle strutture ivi comprese, se avanzati con il progetto tecnico in sede di gara;
- n) pagamento delle imposte e tasse per pubbliche affissioni e pubblicità, spese per le utenze

telefono, luce, acqua e gas che riguardano la conduzione delle strutture con intestazione delle relative utenze;

o) promozione e organizzazione di ogni attività utile per incentivare l'uso dell'impianto da parte di tutti i potenziali utenti;

p) ogni altra spesa di funzionamento e di gestione;

q) il completo funzionamento degli impianti e del bar ristoro;

r) la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento degli impianti, nel rispetto delle norme in materia;

s) la pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle vasche della piscine, la manutenzione delle aree verdi, nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli stabili. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;

t) l'attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;

u) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività, nonché dovrà rispettare le norme vigenti in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse, precisando che è necessario provvedere altresì anche all'effettuazione delle analisi dell'acqua.

Art. 6 Personale

1. Il Concessionario dovrà garantire la gestione dell'impianto mediante una dotazione di personale congrua rispetto alle caratteristiche dell'impianto medesimo ed alle attività che vi sono programmate. In particolare, il Concessionario individua il responsabile dell'impianto e ne comunica il nominativo al Comune prima dell'avvio del servizio.
2. Il Concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore per le diverse categorie di lavoratori impegnati, il Concessionario dovrà applicare le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.
3. Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
4. Il personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa.
5. Il Concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, le previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché impegnarsi, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere verifiche sul personale.

Art. 7 Sicurezza

1. Il Concessionario individua il Responsabile della Sicurezza che può anche essere persona diversa dal Responsabile dell'impianto, dandone comunicazione al Comune prima dell'inizio del servizio.
2. Il Responsabile della Sicurezza, come prevede la normativa di riferimento (D.M. 18 marzo 1996, n.61), deve garantire la corretta gestione della sicurezza all'interno

dell'impianto sportivo, deve provvedere ad informare e formare il personale sui rischi d'incendio nonché sulle misure di prevenzione, sulle precauzioni comportamentali da adottare e sulle procedure di evacuazione in particolare, durante lo svolgimento di manifestazioni e gare.

3. Deve essere istituito un apposito registro dove dovranno essere annotati periodicamente gli interventi manutentori e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione e ai compiti del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere reso disponibile per i controlli da parte degli incaricati del Comune.

4. L'impianto allo stato attuale non può ospitare più di 100 persone.

Art. 8 **Obblighi manutentivi**

1. Durante tutto il periodo di durata del servizio il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento. La manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici saranno in ogni caso a carico del concessionario.

2. In caso di inadempimento circa gli obblighi da manutenzione il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al concessionario e fatto salvo l'applicazione delle sanzioni e penali. In particolare per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento degli impianti elettrici e degli impianti tecnologici il Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) e s.m.

3. All'inizio di ogni anno solare il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione comunale un prospetto dei lavori di manutenzione programmata per quegli interventi periodici o saltuari che prevede di attuare durante l'anno in questione.

4. Qualunque intervento di manutenzione straordinaria anche per quelli eventualmente proposti in fase di gara e comprendenti la proposta tecnica dovrà essere comunque preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico del Comune, e dallo stesso autorizzato. L'ufficio tecnico si esprime sugli interventi entro 15 giorni dal ricevimento dei relativi atti.

5. L'Ufficio Tecnico Comunale può dettare prescrizioni per gli interventi di manutenzione straordinaria, che il Concessionario intende eseguire.

6. Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Art. 9 **Obblighi gestionali**

1. Il Concessionario garantisce l'utilizzo degli impianti in concessione a tutti i richiedenti in condizioni di uguaglianza, senza pregiudiziali discriminazioni di sorta di carattere fisico, religioso, di sesso, di origine e/o sociali.

2. Il Concessionario è tenuto ad esporre in modo evidente l'elenco con le tariffe d'ingresso, gli orari di apertura e le modalità di funzionamento dell'impianto. In particolare il Concessionario garantisce ai disabili psicofisici la possibilità di utilizzo degli impianti a

condizioni adeguate allo stato psicofisico degli stessi.

Art. 10

Garanzie a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa multirischio per l'intera durata della concessione, da depositarsi al momento della stipula del contratto di concessione, ovvero al momento di consegna degli impianti se antecedente alla stipula stessa, a copertura di ogni rischio connesso all'uso di tutti gli impianti di responsabilità civile verso terzi e infortuni, compresi gli utenti, verso dipendenti o collaboratori in genere e verso il concedente per i danni agli impianti imputabili a se stesso, per incendio, furto e dolo, rischio lavorativo e garanzie complementari per fabbricati e relativi impianti di proprietà del concedente e ricorso terzi, con i seguenti massimali minimi:

- € 1.500.000,00 per ogni sinistro, ivi incluso incendio;
- € 1.500.000,00 per danni a persone, anche invalidanti in modo permanente, o morte;
- € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali.

2. In particolare la polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutte le persone che utilizzano gli impianti, senza alcuna esclusione e compreso il pubblico che non svolge attività sportiva, e che l'Amministrazione Comunale e le terze persone sono comunque sgravate da ogni onere e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero verificarsi alle suddette persone, anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti senza esclusione di sorta.

Art. 11

Responsabilità

1. A partire dal momento in cui gli impianti saranno consegnati al Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'uso delle strutture e degli impianti, compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, graverà sullo stesso, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni o riserve.

2. Il Concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

3. Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni dallo stesso organizzata.

Art. 12

Divieto di modificazione degli impianti

1. Nessuna opera o modifica potrà essere apportata agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo benestare scritto dell'Amministrazione.

Art. 13

Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

1. È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista nella presente Concessione, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 14

Sospensione dei servizi

1. Il Concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione. Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti.
- b) per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che

rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 15
Altri oneri e obblighi

- 1.** Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti ed al rispetto di tutte le norme previste dalla concessione.
- 2.** Oltre all'osservanza di tutte le norme qui specificate, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva.
- 3.** Durante lo svolgimento delle attività sportive autorizzate il Concessionario dovrà garantire la presenza di persone idonee a sorvegliarne il regolare andamento, nonché la presenza dei necessari presidi sanitari.
- 4.** Faranno carico al Concessionario la responsabilità per la sicurezza dei luoghi concessi in uso, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.
- 5.** Il concessionario, prima dell'apertura è tenuto ad ottenere le autorizzazioni amministrative, all'attivazione delle utenze e al pagamento della TARI.

Art. 16
Canone annuo di concessione

- 1.** Per l'affidamento della gestione dell'impianto in oggetto, il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuo pari alla somma offerta in sede di gara.
- 2.** La somma dovrà essere corrisposta entro il 30 dicembre di ogni anno.
- 3.** Il mancato pagamento di una annualità comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento.
- 4.** Entro 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revoca il concessionario dovrà consegnare gli impianti all'Amministrazione, previa redazione, in contraddittorio di un verbale di consistenza.

Art. 17
Corrispettivi del concessionario

- 1.** Il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2.** Tutte le entrate derivanti dalle tariffe del servizio di ingresso all'impianto ovvero derivanti da utilizzi diversi dell'impianto stesso, anche per finalità non di ambito sportivo, spettano integralmente al Concessionario e costituiscono il corrispettivo del servizio gestito.
- 3.** Al Concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalla pubblicità effettuata negli spazi all'interno dell'impianto.

Art. 18
Pubblicità

- 1.** Al Concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale.
- 2.** Il Concessionario potrà inoltre gestire a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti, anche per il tramite di avvisi sonori, nel rispetto comunque delle normative ed in conformità alle prescrizioni tecniche in materia.
- 3.** Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e l'assolvimento di tutti gli oneri delle imposte sulla pubblicità

determinati a norma di legge e di regolamento comunale vigenti.

4. È fatto divieto di affiggere e/o esporre manifesti, locandine, avvisi, striscioni di contenuto ingiurioso e/o contrario agli elementari principi di civile rispetto delle persone.

Art. 19

Consegna e riconsegna degli impianti

1. Il Concessionario rimane consegnatario dei locali afferenti all'impianto e delle attrezzature esistenti, oggetto della presente concessione, quali risultino dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune in contraddittorio tra le parti all'inizio della gestione. Tali verbali saranno aggiornati dando atto sin d'ora che le attrezzature mobili e gli arredamenti deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese dal Concessionario.

2. Al momento della cessazione del contratto di gestione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto in condizioni di agibilità e d'uso nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, fatto salvo, naturalmente, il naturale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso dell'Amministrazione. A tal scopo sarà redatto a fine gestione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio tra le parti verbale di consistenza e di consegna al Comune.

Art. 20

Controlli

1. Il Comune controlla, avvalendosi degli uffici comunali competenti, i rendiconti e i bilanci di gestione presentati dal concessionario, nonché l'utilizzo degli impianti da parte del Concessionario conformemente a quanto dallo stesso proposto nel progetto gestionale al momento della gara, progetto che è parte integrante della presente convenzione.

2. In particolare il Comune, tramite i suoi incaricati, dovrà verificare :

- a. il buon andamento della gestione;
- b. lo stato di conservazione e manutenzione dell'intero complesso sportivo;
- c. la piena applicazione del piano di utilizzo dell'impianto secondo le indicazioni del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Amministrativa e la corretta applicazione delle tariffe comunali e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario con il presente atto.

3. I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso e potranno essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall'Amministrazione.

Art. 21

Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

1. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo precedente emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti il Concessionario dovrà provvedervi non oltre 30 giorni dalla diffida da parte del Comune.

2. Scaduto il termine di cui sopra senza che il Concessionario abbia provveduto, il Comune potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, salvo rivalsa nei confronti del Concessionario mediante escussione delle necessarie somme dalla cauzione, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di ricostituire la cauzione.

3. I disposti di cui ai comma precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi del Comune inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.

Art. 22

Norme specifiche per la gestione del bar ristoro

1. Per l'espletamento del servizio il Comune mette a disposizione del gestore apposite strutture all'interno della struttura oggetto di concessione. La messa a disposizione delle

predette strutture è strettamente legata alla concessione del servizio e non configura in alcun modo locazione di immobili destinati ad attività commerciali. La struttura è già completa di allacciamento elettrico e idrico. Tutte le spese sono a carico del gestore. L'affidatario si obbliga a condurre l'esercizio del bar in modo lodevole, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione e nel rispetto delle finalità di valorizzazione dell'impianto.

2. Il Gestore, previa stipula di atti ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile, potrà affidare in gestione il servizio di bar e ristoro a terzi qualificati ed idonei, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

3. Il gestore dovrà possedere le autorizzazioni relative all'esercizio del bar. La concessione sarà revocata qualora durante l'esercizio venissero ritirate per qualsiasi motivo dette autorizzazioni.

4. Sono a carico del concessionario le imposte e le tasse dirette ed indirette relative all'esercizio del bar nonché quelle inerenti le spese dell'esercizio e della pulizia dei locali. Il gestore si obbliga a rispettare e far rispettare le disposizioni riguardanti la polizia degli esercizi pubblici e la polizia sanitaria. Gli orari minimi di apertura del bar saranno concordati fra il gestore e l'amministrazione comunale in relazione alle esigenze che man mano si verificheranno e alla domanda di utenza.

Art. 23 Cauzione definitiva

1. Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti dalla concessione, dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo offerto in sede di gara per l'intera durata dell'affidamento, a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa.

2. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Otricoli, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 25, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Otricoli al risarcimento del maggior danno.

4. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sarà svincolata al termine dello svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza in garanzia, salvo eventuali contestazioni, previo benestare da parte del Responsabile del Procedimento.

5. La mancata costituzione della cauzione comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria.

Art. 24

Risoluzione del contratto

1. Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento del Concessionario;
- c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 23;
- d) mancata presentazione della polizza di cui al precedente art. 10;
- e) cessazione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 27;
- f) in altri casi di cessazione dell'attività del Concessionario;
- g) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate,
- h) per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

- i) nelle ipotesi previste dall'art. 25.
- j) in caso di mancata osservanza del codice di comportamento del Comune di Otricoli, di cui una copia è allegata al presente atto;
- k) per mancato pagamento del canone, secondo quanto previsto dall'art. 16;

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il concessionario all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

3. Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare il Concessionario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al concessionario con raccomandata A/R.

4. La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse,
- b) per gravi motivi di ordine pubblico,
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

5. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o di altre modalità idonee ad assicurare la tracciabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 23.

7. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Art. 25 Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e delle norme di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

2. Qualora l'aggiudicatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'aggiudicatario, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità che potrà variare da euro 100,00 ad euro 1.000,00 in funzione della gravità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24.

3. Laddove il Concessionario non provveda al ripristino del normale funzionamento dell'impianto nel termine di 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.

4. In caso di abituale deficienza o negligenza nello svolgimento del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato dall'articolo 24.

5. Per violazioni reiterate, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto in

danno del concessionario, senza la necessità di preventiva messa in mora.

6. In caso di ritardata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla data del ricevimento della comunicazione di diffida da parte del comune.

ART. 26

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cottimo di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 26

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile, il Tribunale di Terni, e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Art. 27

Divieto di subappalto - di cessione del contratto

1. La gestione totale o parziale degli impianti non può essere concessa in subappalto, pena la decadenza dalla concessione.

2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 28

Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla concessione, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario.

2. Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, le parti fanno speciale riferimento alle disposizioni di legge in materia.